

PROGR. N. 1945/2003

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MARTEDI' 7 (SETTE) del mese di OTTOBRE
dell' anno 2003 (DUEMILATRE) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BARBIERI MARCO | - Assessore |
| 4) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 5) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 6) BORGHI GIANLUCA | - Assessore |
| 7) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) PERI ALFREDO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: VALUTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUI DOCUMENTI DI PI
ANIFICAZIONE RELATIVI ALLA VARIANTE AL PTCP DI MODENA PER LE
ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILE
VANTE.

COD.DOCUMENTO PRO/03/18957

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 detta all'art.14 un articolato sistema diretto a regolamentare l'urbanizzazione nelle aree potenzialmente interessate da incidenti rilevanti anche mediante la previsione di limiti al rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni in materia edilizia;
- che inoltre la norma attribuisce al Ministero dei Lavori Pubblici il compito di stabilire per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale con riferimento alla destinazione e alla utilizzazione dei suoli;
- che i requisiti minimi di sicurezza devono interessare tre categorie di interventi:
 - i nuovi insediamenti di stabilimenti;
 - le modifiche agli stabilimenti esistenti;
 - i nuovi insediamenti o le infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti;
- che in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 il Ministero dei Lavori Pubblici, con decreto 9 maggio 2001, ha stabilito i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del citato d.lgs. 334/1999, con riferimento alla destinazione e all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- che l'art. 3 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001, dispone che le Province individuino, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei Comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. 334/1999 e, inoltre, che il PTCP disciplini, tra l'altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi

territoriali e ambientali vulnerabili, in particolare con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti;

- che i Comuni devono adeguare i propri strumenti di pianificazione individuando le aree esposte agli effetti di possibili incidenti rilevanti e determinare conseguentemente compatibili destinazioni e utilizzazioni del suolo;
- che sono tenuti all'adeguamento degli strumenti di pianificazione anche i Comuni sul cui territorio non sono ubicati stabilimenti qualificati a rischio di incidente rilevante, ma che risultano comunque interessati dall'estensione della possibile area di danno relativa a stabilimenti limitrofi al proprio ambito comunale;
- che la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i., prevede:
 - all'art. 4 che a fondamento degli strumenti di pianificazione territoriale e loro varianti settoriali venga posta una approfondita conoscenza dello stato del territorio e dei suoi processi evolutivi;
 - all'art. 5 che la valutazione preventiva di sostenibilità delle scelte definite dai Piani generali e di settore costituisca parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione predisposti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni;
 - all'art. 27 le modalità di elaborazione e approvazione del PTCP e delle sue varianti;

Visti:

- la legge 24 aprile 1998, n. 128 che all'art. 18 detta al Governo principi e criteri per l'attuazione della Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

- il Decreto Ministeriale 9 agosto 2000, relativo a "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza";
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 relativo ai "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante";
- la comunicazione firmata dai Direttori Generali alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, indirizzata ai Responsabili per la pianificazione urbanistica dei Comuni e ai Responsabili per la pianificazione territoriale delle Province dell'Emilia-Romagna prot.n. 22868 del 9 ottobre 2001, avente per oggetto: "Prima applicazione del D.M. 9.5.2001 sulla regolamentazione urbanistica e territoriale delle zone soggette al rischio di incidenti industriali.";

Considerato:

- che la L.R. 20/2000 affida al PTCP la definizione dell'assetto del territorio con riferimento specifico agli interessi sovracomunali, indirizzando e coordinando la pianificazione urbanistica comunale, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale e raccordando le politiche settoriali della Provincia;
- che le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 riguardano principalmente i Comuni e le Province nel cui territorio sono collocati stabilimenti qualificati a rischio di incidente rilevante, ovvero stabilimenti in cui sono presenti o vengono prodotte determinate sostanze pericolose individuate dal D.Lgs. 334/99;

Constatato:

- che nel Quadro Conoscitivo presentato dalla Provincia di Modena vengono individuati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nel proprio territorio e descritte le caratteristiche di vulnerabilità nell'intorno di ogni stabilimento;

- che di ogni stabilimento la Provincia ha curato la redazione di una scheda in cui raccogliere le informazioni relative in particolare alla pericolosità e alla quantità delle sostanze presenti;
- che le criticità ambientali definite sono state suddivise in classi di compatibilità relative sia agli insediamenti già esistenti sul territorio, sia alle nuove previsioni future;
- che l'individuazione delle aree di danno è stata effettuata considerando ipotesi di incidenti di tipo puntuale, lineare e areale;
- che nella relazione del Documento Preliminare vengono definiti gli obiettivi da perseguire rispetto agli obblighi di legge e rispetto alle previsioni di governo del territorio previste nel PTCP;
- che rispetto all'applicazione dei criteri di compatibilità territoriale di cui al par. 6.3.1. dell'Allegato al D.M. 9.05.2001, la Provincia introduce ulteriori criteri di compatibilità territoriale, in conformità a quanto indicato nel PTCP;

Preso atto:

- che la Provincia di Modena con deliberazione della Giunta Provinciale n. 240 del 17.06.2003 ha approvato i documenti di pianificazione relativi al Piano provinciale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (PRIR) per i lavori della Conferenza di Pianificazione articolati negli elaborati denominati:
 - Quadro Conoscitivo;
 - Documento Preliminare;
 - VALSAT;
- che con lettera prot. n. 69064/17-03-01 del 25.06.2003, la Provincia di Modena ha convocato per il giorno 9 luglio 2003 la prima seduta della conferenza di Pianificazione ed ha trasmesso alla Regione il CD-ROM contenente il Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo con allegati 1 e 2 e la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT);
- che la Provincia di Modena con lettera prot. n. 98386/17-03-01 f.25 del 22 settembre 2003 ha convocato per il

giorno 10 ottobre 2003 la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione

Dato atto:

- che con decreto n. 184 del 04/07/2003, il Presidente della Regione ha delegato il Dott. Luca Trentini, funzionario del Servizio Affari Giuridici del Territorio, a rappresentare in via permanente la Regione Emilia-Romagna negli incontri della Conferenza di Pianificazione programmati dalla Provincia di Modena per l'elaborazione della Variante al PTCP e ad esprimere in quella sede le valutazioni regionali sul contenuto degli elaborati richiamati che la medesima Provincia ha predisposto per i lavori della Conferenza di Pianificazione;
- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con delibera n. 20 del 16 gennaio 1996, ha predisposto la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", e con delibera n. 312 del 13 marzo 2001 ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000 consentendo quindi l'organizzazione delle valutazioni settoriali, espresse dalle Direzioni Generali, per la predisposizione della posizione unitaria della Regione da depositare nella riunione conclusiva della Conferenza di Pianificazione prevista dalla L.R. 20/2000 nell'ambito del procedimento di approvazione del PTCP;
- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro, e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito delle apposite riunioni;
- che inoltre la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 32/1993, al Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale il quale provvede, tra l'altro, a richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro per acquisire le

determinazioni necessarie alla predisposizione della relazione tecnica sui documenti di pianificazione presentati dalle Province nella Conferenza di Pianificazione;

- che il Responsabile del Gruppo di lavoro di cui alla richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 13 marzo 2001, con lettera prot. n. 15671 24 luglio 2003, ha trasmesso alle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo la documentazione relativa alla Variante al PTCP della Provincia di Modena inerente l'individuazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, presentata nella Conferenza di Pianificazione convocata dalla stessa Provincia;
- che i pareri dei Responsabili delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio sono stati espressi in sede di incontri del Gruppo di lavoro tenuti nei giorni 4 e 16 settembre 2003;
- che successivamente agli incontri precedentemente richiamati il Direttore Generale ad interim alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità ha convocato il Gruppo di lavoro per il giorno 2 ottobre 2003 per l'approvazione del documento definitivo che esprime le valutazioni tecniche dello stesso Gruppo relativamente ai documenti di pianificazione approvati dalla Provincia di Modena con delibera di Giunta n. 240 del 17 giugno 2003;

Valutata la relazione tecnica relativa alla Variante al PTCP della Provincia di Modena per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, predisposta dal Gruppo di lavoro e sottoscritta dai medesimi componenti che si riporta di seguito integralmente:

"La presente relazione riporta le valutazioni che il Gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 13/03/2001, per l'istruttoria dei PTCP, ha espresso sui documenti di pianificazione relativi alla Variante al PTCP per le zone a rischio di incidente rilevante, ai sensi del DM 9/5/2001, che la Giunta della Provincia di Modena ha assunto con deliberazione n. 240 del 17.06.2003 ed ha trasmesso alla Regione (ric. prot. 01.07.2003 n. 13885) e agli altri partecipanti alla Conferenza di Pianificazione di cui alla L.R. n. 20/2000.

La proposta di Variante al PTCP della Provincia di Modena è illustrata nei seguenti elaborati:

- Quadro Conoscitivo;
- Allegato 1 al Quadro Conoscitivo: tavola relativa alla "Localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante esistenti e suddivisione del territorio in zone di compatibilità ambientale all'insediamento di nuovi stabilimenti" in scala 1:80.000;
- Allegato 2 al Quadro Conoscitivo;
- Documento Preliminare;
- VALSAT.

Le seguenti valutazioni si propongono di contribuire al perfezionamento del contenuto dei documenti presentati nella Conferenza di Pianificazione ed hanno tenuto conto della complessità e della rilevanza della tematica affrontata, rispetto alle esigenze dei sistemi ambientale, insediativo e produttivo, nonché dei chiarimenti forniti dai referenti della provinciali.

In ordine al contenuto degli atti ed elaborati sottoposti alla valutazione della Conferenza di Pianificazione si esprime una valutazione positiva, in quanto i dati presentati e gli obiettivi proposti appaiono complessivamente coerenti con le disposizioni della legislazione vigente, tuttavia, si ritiene utile evidenziare quanto segue.

1. Per quanto attiene al recepimento della circolare regionale del 09.10.2001

Le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto Seveso II (DLgs 17 agosto 1999, n. 334, recepimento della direttiva europea 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e nel decreto attuativo del ministro dei lavori pubblici (DM 9 maggio 2001, di seguito DM, sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti) hanno posto a carico delle Province l'obbligo di provvedere all'integrazione del proprio PTCP con una determinata serie di contenuti relativi al controllo dell'urbanizzazione nelle zone a rischio di incidente rilevante.

Le norme in questione costituiscono attuazione dei principi definiti nell'articolo 12 della Direttiva 96/82/CE (Seveso II), intitolato "Controllo dell'urbanizzazione", il quale

prescrive che gli Stati membri, nelle politiche relative al controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli, tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze, e che tali obiettivi siano perseguiti mediante il controllo dell'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio, delle modifiche degli stabilimenti a rischio esistenti, e dello sviluppo di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti a rischio, qualora tali insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Le stesse politiche devono inoltre tenere conto della necessità a lungo termine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio e le zone residenziali, quelle frequentate dal pubblico e quelle di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili.

In questo quadro gli obiettivi ed i contenuti che devono essere assunti dal PTCP, per le zone a rischio di incidente rilevante, sono definiti dall'articolo 3 del DM. In sintesi, sulla base di tale articolo (e dei chiarimenti ricavabili dall'articolo 14 del DLgs 334, nonché dagli altri articoli del DM e dal relativo Allegato) il PTCP deve provvedere a:

- a) individuare l'eventuale area di danno esterna agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (stabilimenti soggetti a notifica, ex art. 6, DLgs 334), evidenziando l'eventuale coinvolgimento del territorio di un comune limitrofo;
- b) disciplinare "la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili" (e in particolare con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti o previsti), "tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile."

La Regione ha provveduto con circolare prot. n. 22868 del 09.10.2001 dei Direttori al Territorio e all'Ambiente, a tutti i Comuni e le Province, ad evidenziare ed a chiarire l'obbligo di adeguamento dei PTCP e dei piani urbanistici generali, anche alla luce della nuova legge urbanistica regionale (LR 20/2000).

Ulteriore richiamo a tali obblighi fu espresso dall'Assessore regionale alla programmazione territoriale, Pier Antonio Rivola, ai presidenti delle Province, con nota n. 25165 del 06.11.2001.

Attualmente è al vaglio del Consiglio regionale un progetto di legge di iniziativa della Giunta, in materia di controllo

dei pericoli di incidenti rilevanti ¹, il quale prevede tra l'altro l'integrazione della LR 20/2000 con disposizioni volte a chiarire, ribadire ed integrare gli obblighi previsti dal DM a carico della pianificazione territoriale provinciale (PTCP) e di quella urbanistica (PRG/PSC).

Appare opportuno raccomandare che l'elaborazione degli elementi raccolti in sede di conferenza di pianificazione, e la formulazione dei contenuti della variante in via di adozione, tenga conto delle indicazioni e dei chiarimenti espressi nell'ambito della citata circolare regionale del 09.10.2001, sull'adeguamento dei PTCP e dei piani urbanistici ai contenuti del DM.

2. Con riferimento all'estensione dell'ambito di applicazione agli stabilimenti ex art.5, comma 3, DLgs 334.

In coerenza al dettato comunitario il DM prevede che l'ambito di applicazione delle relative disposizioni debba essere limitato alla considerazione degli stabilimenti classificati in due categorie di rischio di incidente rilevante (classificazione compiuta sulla base del superamento di determinati quantitativi di sostanze pericolose in essi conservate o in essi generabili):

- a) stabilimenti soggetti al (solo) *obbligo di notifica* (art. 6, DLgs 334)
- b) stabilimenti soggetti all'ulteriore e più severo *obbligo del rapporto di sicurezza* (art. 8, DLgs 334).

Nel documento preliminare la Provincia di Modena ha espresso la scelta di estendere l'ambito dell'intervento pianificatorio ad una ulteriore categoria di stabilimenti, di minore pericolosità, definiti dall'articolo 5, comma 3, del DLgs 334 (cosiddetti stabilimenti soggetti all'*obbligo di relazione*, interessati da sostanze pericolose, ma in quantitativi inferiori a quelli previsti per gli stabilimenti soggetti a notifica, ed al cui interno sono previsti determinati processi chimici).

Questa scelta di estendere l'ambito di applicazione del principio del "*controllo dell'urbanizzazione*" anche in riferimento a stabilimenti di minore pericolosità, rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e da quella

¹ PDL proposto con delibera di Giunta 28.07.2003 n. 1477 - pubblicato sul suppl. spec. BUR n. 259 del 31.07.2003

comunitaria, risponde alla volontà di aumentare i livelli di sicurezza sul territorio, in ossequio al principio di precauzione, considerando, in tal modo, che le disposizioni normative del DM siano il requisito minimo di tutela da rischio e che appartenga alla potestà regolamentare della Provincia la possibilità di estendere, in accordo con i Comuni, l'ambito di applicazione del principio del "controllo dell'urbanizzazione".

3. Relativamente alla disciplina delle compatibilità ambientali

Il DM fornisce metodologie e criteri precisi ai Comuni, ai fini della valutazione delle compatibilità territoriali, e della conseguente determinazione delle destinazioni d'uso compatibili, attorno agli stabilimenti a rischio.

Tale valutazione concerne essenzialmente la compatibilità degli stabilimenti con gli elementi territoriali vulnerabili, ovvero, in altre parole, con gli elementi insediativi o infrastrutturali i quali possono aggravare i rischi per l'incolumità pubblica, in caso di incidente rilevante.

Lo stesso DM prevede anche una valutazione della compatibilità degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili, ma per tale valutazione il DM non sembra definire metodologie e criteri precisi.

La logica del DM sembrerebbe quella secondo cui il PTPC, oltre ad una eventuale precisazione degli elementi territoriali vulnerabili indicati nella tabella 1 dell'Allegato al DM, debba fornire esso stesso, ai Comuni, i criteri per individuare gli elementi ambientali vulnerabili, ed un metodo per determinare le compatibilità, in rapporto alla distanza di questi elementi ed alla tipologia ed alla probabilità degli eventi incidentali, in analogia al sistema definito dal DM per gli elementi territoriali vulnerabili.

La variante prefigurata dalla Provincia di Modena risulta invece adottare un sistema assai diverso per regolare le relazioni degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili, fino a pervenire esso stesso, in luogo della pianificazione comunale, alla determinazione dei livelli di compatibilità ambientale degli stabilimenti, e ad una classificazione dell'intero territorio provinciale in diverse zone di compatibilità, secondo un sistema concettualmente analogo a quello previsto dalla normativa sui rifiuti, per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento.

Nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo, nella presentazione del metodo adottato dalla Provincia per stabilire la compatibilità/incompatibilità del territorio provinciale con l'insediamento di nuovi stabilimenti, il territorio è stato suddiviso in 4 zone (A,B,C,D) in base alla valutazione di una serie di disposizioni normative che definiscono gli usi del territorio e per ognuna di queste zone sono indicati gli stabilimenti ammessi in base alla loro classe di pericolosità ambientale.

A questo proposito si osserva che la zonizzazione effettuata dalla Provincia (in zona di incompatibilità assoluta (A), zone di compatibilità condizionata (B e C) e zona di compatibilità assoluta (D) non è stata messa in relazione con le ipotesi di danno ambientale previste dal DM (danno grave e danno significativo) per cui si invita la Provincia a esplicitare secondo i criteri definiti dal DM la relazione tra le predette zone di compatibilità/incompatibilità e il danno ambientale.

4. Relativamente agli effetti delle compatibilità ambientali, per gli stabilimenti esistenti e per quelli futuri

Nel documento preliminare (par. 2.7 - pagg. 12 ss) risulta illustrato un sistema di classificazione delle compatibilità ambientali nel quale certe aree sono indicate come incompatibili per la realizzazione di nuovi stabilimenti, e compatibili per il mantenimento di stabilimenti già esistenti, della stessa categoria di pericolosità.

Questo effetto è evidenziato nello sdoppiamento delle tabelle 3 e 4, in fondo alla pagina 12 del documento preliminare.

In proposito occorre osservare che lo sdoppiamento delle tabelle 3a e 3b nell'allegato del DM non concerne le due ipotesi "stabilimenti esistenti/stabilimenti nuovi", ma le due ipotesi "prima/dopo la variante di adeguamento del piano urbanistico".

Al fine di una maggiore chiarezza interpretativa si invita la Provincia a usare la terminologia del Decreto: stabilimenti insediati "prima" e "dopo" la Variante al PTCP.

Per gli stabilimenti esistenti precedenti la Variante di adeguamento, insediati in zone non compatibili, si auspica che la Provincia indirizzi i Comuni all'avvio di un percorso concertativo con i gestori, al fine di addivenire, a lungo termine ed in via negoziale, alla cessazione delle attività pericolose o al loro trasferimento in zone a maggiore compatibilità.

5. Relativamente alle fonti dei dati conoscitivi

Il Quadro Conoscitivo afferma che "al fine di acquisire le informazioni necessarie per il completamento del Piano è stato deciso un coinvolgimento attivo degli stabilimenti interessati, al fine di descrivere puntualmente le attività, i pericoli, le tipologie di incidenti per l'uomo e per l'ambiente e le aree di danno". In particolare, nella fase di acquisizione dei dati, si fa riferimento ad una "scala di priorità" ove per gli stabilimenti art. 8 "con istruttoria conclusa si acquisiscono le conclusioni dell'istruttoria", per gli stabilimenti art. 8 "con istruttoria in corso, si chiedono informazioni al gestore estratte dal Rapporto di Sicurezza" e per gli stabilimenti art. 6 e 5 comma, 3 "si richiedono informazioni al gestore".

Considerato che le informazioni su cui si basa l'analisi svolta dalla Provincia devono essere necessariamente quelle provenienti dai documenti ufficiali che il gestore è tenuto a presentare in base al DLgs 334/99, si invita la Provincia a verificare che tutte le informazioni comunicate dal gestore ai fini della realizzazione del Quadro Conoscitivo, trovino effettivo riscontro nei documenti ufficiali inviati dal gestore agli Enti di competenza.

6. Relativamente alle schede tipo per gli stabilimenti

Nel Quadro Conoscitivo, per ogni stabilimento è stata redatta una scheda tipo, nella quale sono raccolte diverse informazioni acquisite, distinte in "Generalità", "Pericolosità", "Risultati dell'Analisi di Rischio fornita dal fabbricante", "Analisi della Vulnerabilità" ed "Ulteriori informazioni".

Dall'analisi delle informazioni presentate nella parte "Risultati dell'Analisi di Rischio fornita dal fabbricante" si è potuto rilevare che in alcuni casi sono presenti frasi ed osservazioni inserite dalla Provincia.

Si invita pertanto la Provincia a specificare in ogni scheda quali sono le informazioni fornite dal gestore - e quindi ufficiali- e quali invece le valutazioni effettuate dalla Provincia.

7. Con riferimento alla classificazione degli stabilimenti secondo la pericolosità ambientale

Nel Quadro Conoscitivo e nel Documento Preliminare, viene presentato il criterio adottato dalla Provincia, che prevede l'attribuzione agli stabilimenti di una classe di

pericolosità ambientale, valutata in funzione delle sostanze pericolose presenti/prodotte nello stabilimento.

L'applicazione di tale criterio porta a distinguere gli stabilimenti in base alla loro pericolosità ambientale in stabilimenti ad elevata pericolosità, media pericolosità e bassa pericolosità.

In particolare la classe di pericolosità bassa è attribuita agli stabilimenti che contengono solo sostanze etichettate F/E/O in quanto viene valutato che tali sostanze siano poco pericolose per le componenti acquatiche e quindi di bassa pericolosità per l'ambiente.

Si invita la Provincia a completare l'analisi valutando anche la pericolosità per gli altri elementi ambientali vulnerabili indicati dal DM (ad esempio per l'uso del suolo in caso di ricaduta di polveri derivanti da combustione).

Si fa notare inoltre che per chiarezza formale occorre precisare nella Tabella 1 del Documento Preliminare e nella tabella 13 del Quadro Conoscitivo che le quantità (tonnellate) cui si fa riferimento sono quelle contenute nel DLgs 334/99, Allegato I, parte 2.

8. Relativamente alla mappatura delle aree di danno

Nel Quadro conoscitivo, nell'Allegato 2 al Quadro Conoscitivo e nella carta dell'Allegato 2 - Scheda C - si parla di rappresentazione grafica degli "involuppi delle aree di danno".

Si evidenzia che la dicitura utilizzata non è precisa né conforme a quella utilizzata nel DM nel quale, al Par.3.1 Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti"-RIR, si descrive "l'involuppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna delle classi di probabilità".

Gli involuppi disegnati e rappresentati in cartografia sono invece gli involuppi delle aree di compatibilità territoriale, come del resto evidenziato anche dalla tabella dei codici cromatici utilizzati.

Si invita pertanto la Provincia a denominare esattamente il lavoro eseguito in cartografia, a giustificare nel testo il motivo per cui, l'involuppo delle aree di danno (così come definite dal DM) non è stato rappresentato e a specificare come dall'involuppo delle aree di danno si passi all'involuppo delle aree di compatibilità.

9. Relativamente all'omogeneità delle terminologie

Al fine di non ingenerare confusione nella comprensione e nell'applicazione della presente Variante al PTCP, si invita la Provincia a uniformare la terminologia utilizzata nel Quadro Conoscitivo e nel Documento preliminare a quella del D.Lgs 334/99, e di illustrare la terminologia utilizzata quando espressiva di analisi e/o approfondimenti aggiuntivi.

10. Relativamente al rapporto con la pianificazione di bacino

Per individuare le aree non idonee alla realizzazione di alcun tipo di impianto la Provincia dichiara di assumere "a riferimento in primo luogo il PTPR, e di conseguenza il PTCP", oltre a disposizioni normative, comunitarie, nazionali o regionali.

Per contro, appare meno puntuale il rapporto con la pianificazione di bacino vigente che costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, definendo quindi limiti alle possibili trasformazioni del territorio.

11. Relativamente agli abitati da consolidare

Tra i criteri informativi di compatibilità territoriale che la Provincia definisce ed assume compare il divieto assoluto per le nuove installazioni negli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/08 con perimetrazione approvata. Si condivide tale divieto ma si ritiene tuttavia utile che il testo proposto venga integrato con il seguente elenco degli abitati da consolidare:

Polinago (Polinago)	D.C.R. 2471 del 22.11.1979
Groppo (Riolunato)	D.G.R. 643 del 11.05.1998
Roncombrellaro (Riolunato)	D.G.R. 643 del 11.05.1998
Pianorso (Lama Mocogno)	D.C.R. 153 del 14.11.1990
Zocca (Zocca)	D.C.R. 1870 del 9.06.1983
Rovinaccia (Sestola)	D.G.R. 1114 del 1.07.1997
Fontanaluccia (Frassinoro)	D.G.R. 1497 del 1.08.1997
Lama Mocogno capoluogo	D.G.R. 3685 del 17.10.1995
Saltino (Prignano s. S.)	D.G.R. 1115 del 1.07.1997
S. Andrea Pelago (Pievepelago)	D.G.R. 260 del 10.03.1998
Piandelagotti (Frassinoro)	D.G.R. 2014 del 11.11.1997
Riolunato (Riolunato)	D.G.R. 643 del 11.05.1998
Ciano (Zocca)	D.G.R. 686 del 8.05.2001

12. Relativamente alle perimetrazioni ex L 267/98

Tra i criteri informativi di compatibilità ambientale che la Provincia definisce compare il divieto assoluto per le zone caratterizzate da elevato rischio idrogeologico (perimetrazioni ex L. 267/98), così come individuate dai "Piani delle autorità di bacino". Si concorda con tale divieto poiché rispondente all'obiettivo assegnato di aumentare i livelli di sicurezza sul territorio limitando al minimo la probabilità di incidente e, quindi, contenendo e minimizzando gli effetti dannosi nei confronti dell'uomo e dell'ambiente (tramite l'introduzione di norme e regole in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed uso dei suoli).

Si segnala tuttavia che alcune delle perimetrazioni ex L. 445/1908 sono anche comprese nel PAI Po o nel PAI Reno vigenti come perimetrazioni a rischio idrogeologico molto elevato riguardanti situazioni a rischio di frana e selezionate quali situazioni ritenute a rischio molto elevato ai fini della legge n. 267/98

a questo gruppo appartengono:

Rovinaccia (Sestola) PAI Po

Fontanaluccia (Frassinoro)

Lama Mocogno capoluogo

Saltino (Prignano s. S.)

S. Andrea Pelago (Pievepelago)

Ciano (Zocca) PAI Reno

che rientrano tra le aree inidonee per perimetrazione ex 267/98 presente in PAI vigenti come pure la perimetrazione di Fosso Tagliati (Montese) approvata dalla Regione Emilia-Romagna per effetto ed ai sensi della legge n. 61/98 e compresa, per le stesse motivazioni, nel PAI Po vigente.

Risulterebbe pertanto opportuno citare per esteso il titolo e la data di approvazione dei due piani di bacino interessati, nonché l'elenco delle perimetrazioni stesse, incrementando l'elenco di pag. 110 del Quadro conoscitivo con:

- Boschi di Valoria (Frassinoro)
- Tolara (Frassinoro - Montefiorino)
- Cassano (Polinago).

Si fa presente inoltre che, con delibera n. 1407 del 21 luglio 2003 la Giunta regionale ha individuato e perimetrato ulteriori aree a rischio da proporre all'Autorità di Bacino del Po, che non le ha ancora recepite.

Si ritiene pertanto opportuno che la variante al PTCP in oggetto assuma anche queste ipotesi.

13. Relativamente alle fasce fluviali e alla rete idrografica

Si rileva come nei documenti preliminari, nessuna compatibilità venga ammessa per le localizzazioni nelle fasce fluviali A e B (nessuna limitazione per le C) (riferite ai Piani delle autorità di bacino fiumi Po e Reno) ai sensi della L. 183/89.

Si condivide tale scelta in quanto cautelativa.

Si rileva tuttavia la mancanza di riferimento alle "fasce B di progetto", che invece sarebbe opportuno ricomprendere, in analogia alle "fasce B".

Si richiama inoltre il rispetto delle normative dei piani di bacino vigenti nel settore. A titolo di riferimento, si ricorda, da PAI PO l'art. 38 ter (Norme) relativo alle fasce A, B e C, che stabilisce che l'A.d.B. definisce con apposita direttiva le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti ed i depositi soggetti alle disposizioni del D. lgs. 17 agosto 1999 n. 334, che i proprietari e gestori degli stabilimenti devono operare verifiche ed adeguamenti, nonché che l'A.d.B. ai sensi della L. 183/1989 incentiva la delocalizzazione al di fuori delle fasce A e B.

La variante al PTCP in oggetto, nell'individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti a rischio, non fa menzione della rete idrografica secondaria di pianura ed alla rete scolante si ritiene tuttavia opportuno che venga colmata questa lacuna, in quanto anche il reticolo minore può essere fonte di pericolosità si segnala a tal fine che l'Autorità di Bacino del Po ha condotto studi in merito, i cui risultati sono già disponibili.

14. Relativamente alle frane

Nei documenti presentati nessuna compatibilità, ai sensi della L. 183/89, viene ammessa per le localizzazioni in "frane attive e quiescenti" (ricomprese nei Piani di Bacino vigenti).

Si condivide tale esclusione ma si richiede l'applicazione delle normative di settore fissate dai piani di bacino vigenti.

A titolo di riferimento, per il PAI PO tali norme sono comprese negli artt. 5 e 9 e 38 ter delle Norme e riguardano per la parte collinare e montana le aree interessate da fenomeni di dissesto costituiti da:

- | | |
|--|---|
| - Frane | - Fa, frane attive |
| | - Fq, frane quiescenti |
| | -.Fs, frane stabilizzate |
| - Esondazioni e dissesti orfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua | - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata |
| | - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata |
| | - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata |

15. Relativamente alla tematica delle acque minerali e termali

Nei documenti proposti nessuna compatibilità viene ammessa per le localizzazioni in aree destinate alla ricerca ed all'estrazione di acque minerali e termali oggetto di concessione, di cui alla LR 32/1988.

Si condivide tale divieto, in quanto cautelativo, anche per il fatto che la LR 32/88 non pone vincoli e divieti precisi: in presenza di concessioni pluridecennali, o addirittura perpetue, la presenza di stabilimenti a rischio può porre problemi di contaminazione delle acque in relazione al variare dell'uso del territorio (insediamenti) in relazione alla possibilità di aprire pozzi nell'area in concessione.

16. Relativamente all'assimilazione di aree agricole ed aree boschive

L'assimilazione delle aree agricole investite con colture permanenti, castagneti da frutto e da pioppeti aventi una copertura variabile dal 20 al 70%, a quelle del sistema forestale boschivo di cui all'art.10 del PTPR, per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti (vedi pag. 13 punto 2.7.2 del documento preliminare PRIR) è errata e in ogni modo non chiara.

Si ritiene in ogni caso che:

- le "specifiche" per l'individuazione delle aree non idonee richiamate per le aree agricole debbano essere trattate nell'ambito dell'art. 11 del PTCP "Sistema delle aree agricole"
- le aree agricole non possono essere assimilate alle aree boschive anche al fine di evitare contraddizioni tra i diversi livelli di programmazione settoriale;
- sia necessaria una ridefinizione puntuale (eventualmente secondo la metodologia ISTAT) di tali aree tenendo conto che i castagneti da frutto sono già inclusi nella definizione dell'articolo 10 del PTCP di Modena (ma anche nel P.T.P.R.);
- è necessario chiarire il significato di "aree agricole investite da pioppeti aventi una copertura variabile dal 20 al 70%".

Tale assimilazione è inoltre in contrasto in entrambi i Piani provinciali, indicati in oggetto, con quanto disposto per il sistema delle aree agricole, per le quali la realizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti e l'ammissibilità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, è condizionata secondo gli indirizzi predisposti dal PTCP.

17. Relativamente agli ambiti ad alta vocazione agricola

La variante al PTCP per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante deve perseguire gli obiettivi di tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola nel rispetto della LR 20/2000, ed è pertanto necessaria nel Quadro Conoscitivo l'adozione delle descrizioni degli ambiti agricoli così come definiti al Capo A-IV della citata LR 20/2000.

18. Relativamente alla ricerca di eventuali aree di danno originate da stabilimenti "transfrontalieri"

L'operazione pianificatoria deve essere condotta sia in riferimento agli stabilimenti a rischio ubicati o previsti sul territorio provinciale, sia a quelli ubicati al di fuori dei confini provinciali, ma le cui aree di danno si estendono al territorio della Provincia pianificante.

19. Relativamente alla documentazione cartografica

Si ritiene opportuno che la Provincia rielabori la tavola di cui all'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo ad una scala di rappresentazione indicata all'art. A.27 della LR 20/2000."

Ritenuto:

- di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro in merito ai documenti di pianificazione predisposti dalla Provincia di Modena per la Variante al proprio PTCP inerente l'individuazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 240 del 17.06.2003 e contenute nel documento tecnico predisposto dallo stesso Gruppo di lavoro, conservato agli atti del Servizio Programmazione Territoriale;
- di dover assumere ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 6 e dell'art. 27, comma 2, della L.R. n. 20/2000 le predette valutazioni al fine di esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà della Regione nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione;

Vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 n. 24.03.2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale ad interim alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità Dott. Bruno Molinari in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale, Politiche Abitative, Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di assumere le valutazioni sui documenti di pianificazione relativi alla Variante al PTCP inerente l'individuazione

delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, predisposti dalla Provincia di Modena e approvati dalla medesima Provincia con deliberazione della Giunta n. 240 del 17.06.2003, espresse nella relazione tecnica predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, così come riportata nella parte narrativa del presente atto che si intende qui integralmente richiamata;

- b) di ritenere che le valutazioni espresse con il presente atto sui documenti di pianificazione relativi alla Variante al PTCP inerente l'individuazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, predisposti dalla Provincia di Modena per la Conferenza di Pianificazione, non condizionano le riserve che saranno espresse nella successiva fase del procedimento, in merito ai contenuti della Variante al PTCP che verrà adottata dalla medesima Provincia;
- c) di depositare il presente atto nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione convocata dalla Provincia di Modena.

- - - - -

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
DOTT.SSA SONIA CIOFFI

IN CARTA LIBERA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE

Si attesta che il presente atto
composto da n. 22 fasciate,
è copia conforme all'originale.

Bologna,

9 OTT. 2003

Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta

IL FUNZIONARIO INCARICATO